

1. (Richiesta di comunicazione degli atti)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo I:
DEL PUBBLICO MINISTERO 1. (Richiesta di comunicazione degli atti)

Art. 1. (Richiesta di comunicazione degli atti)

In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello